



CHERUBINI
CONSERVATORIO DI MUSICA
FIRENZE

APPLICAZIONE D.L. 6 AGOSTO 2021 N. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

- **VISTO** il DL 6 Agosto 2021 n. 111 recante “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” – che all’art. 1 ribadisce che le attività didattiche e curricolari delle Istituzioni AFAM sono svolte prioritariamente in presenza e stabilisce, inoltre, che **dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale e gli studenti delle istituzioni AFAM, **devono possedere e sono tenuti ad esibire certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 17 giugno 2021, n. 87, che attesti:**

- di aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia dopo 15 giorni dalla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- di essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
- di essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

- **VISTO** quanto disposto dall’art. 1, c. 1, Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 secondo cui “*le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza*”,

- **PRESO ATTO** che con nota 10893 del 7/8/2021, il Ministro dell’Università e della Ricerca ha richiamato le Istituzioni AFAM all’obbligo di contemperare l’esigenza del ritorno alle attività in presenza con l’adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale e degli studenti, come previste dal D.L. n. 111/21;

- **CONSIDERATO** l’evolversi della situazione epidemiologica e di conseguenza la necessità di mantenere iniziative di carattere straordinario al fine di prevenire e fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per l’intera comunità accademica e per la collettività;

- **PRESO ATTO** che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono in ogni caso confermate le seguenti misure minime di sicurezza:

1. Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
2. Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. Divieto di accedere o permanere nei locali del Conservatorio a soggetti con sintomatologia respiratoria, o temperatura corporea superiore a 37,5°;



- **CONSIDERATO** che il possesso della certificazione verde COVID-19 interessa tutto il personale del Conservatorio e tutti gli studenti e le aziende esterne che operano stabilmente nelle sedi dell'Istituzione, con la sola eccezione degli studenti di età inferiore ai 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri determinati dal Ministero della Salute con circolare del 4 agosto 2021, n. 35309;
- **RICORDATO** che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è sanzionato dall'art. 4 del DL 25 Marzo 2020 n. 19, convertito in L. 22 maggio 2020 n.35 e che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 comporta, ai sensi di legge, che *"...il personale è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"* (art. 1 comma 6 DL 111/21, che introduce un nuovo articolo, l'art. 9-ter, al DL n. 52/21);
- **RITENUTO** di dover procedere ad una prima fase attuativa del decreto legge e che la modalità di verifica degli accessi sarà di volta in volta aggiornata alla luce di ogni indicazione e strumento predisposto a livello nazionale per semplificare le procedure;
- **CONSIDERATO** che secondo la nota ministeriale 10893 del 7/8/2021, il Direttore è il soggetto, individuato dall'art. 9-ter, c. 4, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c. 1 (per quanto disposto dall'art. 25 comma 9 del D.lgs. 165/2001);

SI DISPONE

- **dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021**, tutto il personale e gli studenti del Conservatorio Cherubini, nonché le aziende esterne che operano stabilmente nelle sedi dell'Istituzione, per accedere alle strutture del Conservatorio **devono possedere e sono tenuti ad esibire certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 17 giugno 2021, n. 87**. Si ribadisce che la certificazione verde viene rilasciata anche in assenza di vaccino, ma a condizione di risultare negativi al test molecolare (o antigenico rapido) nelle ultime 48 ore o per avvenuta guarigione da COVID-19;
- per personale del Conservatorio si intende anche il personale non strutturato che a vario titolo collabori non occasionalmente con l'Istituzione, frequentandone le strutture;
- il controllo sulla validità e regolarità del **"green pass"** avverrà all'ingresso delle sedi del Conservatorio, quindi prima dell'accesso, ad opera del personale Coadiutore dell'Area I, a cui dovrà essere esibita la certificazione e la carta di identità, se richiesta, per la verifica della rispondenza tra soggetto che esibisce la carta verde e l'intestatario della stessa.
Gli studenti potranno esibire il libretto rilasciato all'atto dell'iscrizione;
- la verifica di validità sarà effettuata con App VerificaC19 <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, autorizzata dal Governo italiano.

A tale proposito si ricorda che l'app "VerificaC19", predisposta a livello nazionale, consente di controllare, attraverso un quotidiano aggiornamento dei dati, l'autenticità, la validità e l'integrità



della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, **senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza che sia possibile la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo di verifica.**

Il personale delegato al controllo sarà dotato di un dispositivo (cellulare) finalizzato alla procedura;

- la possibilità di erogare eventuali lezioni a distanza deve essere motivata da esigenze didattiche indicate dal Consiglio Accademico e non può risultare da una richiesta del docente connessa al mancato possesso della certificazione verde;

- la mancanza del "green pass" per gli studenti (tutti i corsi attivi nell'Istituzione), implica l'impossibilità di accedere alla struttura per lezioni in presenza, mantenendo unicamente la possibilità di frequenza a distanza per le discipline collettive a contenuto storico-analitico e assimilati, se già programmate.

Firenze, 31/08/2021



IL DIRETTORE
M^o Paolo Zampini